

COPIA



PROVINCIA DI VERONA

Area Funzionale Servizi in Campo Ambientale

Servizio Gestione Rifiuti

OGGETTO: Rinnovo, a seguito di modifica sostanziale, dell'iscrizione della ditta Ricicla s.r.l. al numero 39 del Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata.

Determinazione n. 2127 del 16/07/2021

Decisione Il dirigente dell'Area funzionale Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona:

1. rinnova, a seguito di modifica sostanziale, l'iscrizione della ditta Ricicla s.r.l., con sede legale in Via XX settembre n. 9 nel comune di Verona e sede operativa in Via dell'Agricoltura n. 19 nel comune di Zevio (VR), al numero 39 di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
2. da atto che la ditta è autorizzata ad esercitare le operazioni di recupero di rifiuti previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 fino al 12 marzo 2023;
3. da atto che la ditta è ammessa a svolgere l'attività di recupero di rifiuti con la tipologia, le caratteristiche e i quantitativi riportati nella comunicazione di inizio attività acquisita al n. 105659 del 13 dicembre 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona, come modificata dalla successiva nota acquisita al n. 68857 del 23 dicembre 2019.

Fatto Con determinazione dirigenziale n. 2425/13 del 24 maggio 2013 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha rinnovato l'iscrizione della ditta Ricicla s.r.l. al n. 39 del Registro provinciale delle aziende che effettuano attività di recupero in procedura semplificata. Successivamente, con determinazione n. 3799/14 del 25 settembre 2014 è stato preso atto delle modifiche non sostanziali comunicate dalla ditta con nota acquisita al n. 77200 del 1 agosto 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

La ditta Ricicla s.r.l., con sede legale in Via XX settembre n. 9 nel comune di Verona e sede operativa in Via dell'Agricoltura n. 19 nel comune di Zevio (VR), con nota acquisita al n. 105659 del 13 dicembre 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona, ha presentato al SUAP una comunicazione finalizzata al rinnovo dell'iscrizione al Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi a seguito di modifiche sostanziali.

Con nota acquisita al n. 68857 del 23 dicembre 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona, la ditta ha trasmesso un aggiornamento della propria comunicazione del 13 dicembre 2017.

Motivazione Il provvedimento è adottato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 78 del vigente Statuto della Provincia di Verona che attribuisce ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso, sulla base della normativa vigente:

- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. (d.lgs. n. 267/2000);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i. (legge n. 241/1990);
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “*Codice dell'amministrazione digitale*” e s.m.i. (d.lgs. n. 82/2005 o CAD);
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006);
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, “*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*” e s.m.i. (d.P.R. n. 59/2013);
- Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*” e s.m.i. (d.m. 05/02/1998);
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 “*Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia*” (d.G.R.V. n. 2721/2014).

La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale dell'Area funzionale Servizi in campo ambientale di questa Provincia, si fonda sulla verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla disciplina tecnica contenuta nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

La decisione di chiedere al proponente l'evidenza di avere effettuato la procedura di valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del DPR 357/97 (secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di realizzazione del progetto, ed attualmente stabilite con DGRV 1400/2017, entrata in vigore il 1 ottobre 2017) nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto o intervento, si fonda sui chiarimenti forniti dalla regione Veneto con nota del 17 novembre 2017, prot. 97789.

Nello specifico, con la suddetta nota la Regione ha chiarito che, qualora nell'ambito del procedimento per il rilascio di un'autorizzazione ambientale, la Provincia rilevi il mancato adempimento della procedura di valutazione di incidenza nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'abilitazione alla realizzazione del progetto o interventi, l'istanza è da considerarsi incompleta e la medesima amministrazione ha la facoltà di richiedere al proponente l'integrazione del provvedimento presso il soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo.

Nel contempo, la decisione di concedere un tempo per produrre la suddetta evidenza (trasmettendo la documentazione specificata nella sezione “obblighi da rispettare” del presente provvedimento), si fonda sulla necessità di non aggravare i termini dei procedimenti in corso, con fase istruttoria già conclusa dagli uffici.

Obblighi da rispettare

La ditta Ricicla s.r.l. è tenuta a svolgere l'attività di recupero secondo la comunicazione inviata, in particolare la ditta deve rispettare le condizioni stabilite nel “Quadro prescrittivo” allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Inoltre, lo stesso gestore è tenuto a dare evidenza, entro sessanta (60) giorni dal rilascio del presente provvedimento:

- di aver effettuato la procedura di valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5 del DPR 357/97 nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto/intervento, trasmettendo entro il suddetto termine a Provincia, Comune ed Arpav copia del provvedimento che ne attesti l'avvenuta effettuazione;
- oppure, nel caso in cui la procedura non sia già stata effettuata, di aver attivato presso il Comune, quale autorità competente ad approvare il progetto/intervento, il procedimento finalizzato all'integrazione del provvedimento di approvazione con la suddetta procedura (secondo le modalità previste dalla DGRV 1400/2017, all'Allegato A, punto 2.1.1, fase 1), allegando la documentazione prevista al punto 3.4 dell'Allegato A alla citata DGRV 1400/2017); a tal fine dovrà trasmettere a Provincia ed Arpav, entro il termine suddetto, copia dell'istanza presentata al Comune (o ad eventuale altra autorità competente ad approvare il progetto/intervento).

Il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la cessazione dell'efficacia del presente provvedimento.

Avvertenze

La ditta deve rinnovare la comunicazione di esercizio dell'attività almeno novanta (90) giorni prima della scadenza della presente iscrizione e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero (per modifica sostanziale si intende un potenziamento dell'impianto che possa produrre effettivi negativi sull'ambiente; tali modifiche diventano operative con il decorso di 90 giorni dalla loro comunicazione alla Provincia).

Entro il 30 aprile di ogni anno la ditta è tenuta al versamento dei diritti di iscrizione al Registro provinciale, pena la sospensione dell'iscrizione stessa, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 350/98.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 la Provincia di Verona si riserva di effettuare i controlli previsti dall'articolo 71 sulle dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante dell'impresa.

Sono demandati all'A.R.P.A.V. i controlli successivi al fine di verificare che l'attività di recupero in questione rispetti la normativa ambientale di riferimento.

La sola attività di messa in riserva R13, non produce materia prima secondaria, trattandosi di mero stoccaggio. I residui ricevuti in impianto mantengono pertanto la connotazione giuridica di "rifiuto" e devono essere accompagnati in uscita dall'impianto, con formulario di trasporto riportante il medesimo codice CER di arrivo.

L'impresa dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti, per le successive operazioni di recupero previste dall'allegato C del d.lgs. n. 152/2006, siano in possesso di regolare autorizzazione/iscrizione secondo la normativa ambientale vigente.

La Provincia di Verona, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio stabilite dalla Parte IV-Titolo I-Capo V del d.lgs. n. 152/2006, dal d.m. 05/02/1998 e dal d.lgs. n.151/2005, dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dalla scrivente amministrazione.

Il presente atto è adottato nel rispetto delle attribuzioni di competenza stabilite dal decreto legislativo n. 152/2006 e non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa al S.U.A.P. del Comune di Zevio affinché provveda ad inoltrarla al legale rappresentante della ditta Ricicla s.r.l., al Comune di Zevio, al dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto ed al Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.L.S.S. 9 Scaligera nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della presente autorizzazione o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi

(120) giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento è stato predisposto e condiviso dal responsabile del procedimento.

Il dirigente
Paolo Malesani
(sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD)

f.to MALESANI PAOLO
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD